

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0853 del 18 luglio 2005) promosso da:

F.C. Messina Peloro Srl sedente in 98100 – Messina Via Acireale s.n. ZIR, in persona del sottoscritto suo legale rappresentante p.t. Dr. Pietro Franza nella sua qualità di Presidente del CdA, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Stevanato, Carmelo Briguglio e Mario Giannotta e domiciliato presso lo studio del primo in 00198 – Roma alla Via Cimarosa n. 13 (fax 0685351514)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

e contro

Bologna F.C. 1909 SpA, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., Sig. Renato Cipollini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Tonucci, Prof. Angelo Clarizia,

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Alberto Fantini e Giorgio Alù, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 7 (tel. 06362271 – fax 063622753)

- terzo intervenuto -

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;

viste le memorie del convenuto e del terzo intervenuto e le relative conclusioni;

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che la normativa federale, compresa quella di cui al C.U. 162/A del 31.01.2005 e al C.U. 189/A del 15.03.2005, non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che, anche ad ammettere la natura amministrativa dell'attività federale di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi comunque un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Coavisoc;
- che dalla documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale;
- che, in particolare, in relazione all'esposizione debitoria nei confronti dell'erario:
 - a) la temerarietà ovvero la strumentalità del contenzioso in atto al 30.06.2005 deve essere valutata con riguardo agli adempimenti concernenti il comparto sportivo e costituisce oggetto di autonomo apprezzamento da parte delle istituzioni tecniche federali, in relazione alle peculiari finalità di risanamento finanziario del sistema sportivo professionistico e di garanzia del regolare svolgimento dei campionati;
 - b) nel caso di specie, assume carattere temerario ovvero strumentale la lite nella parte in cui è diretta a contestare la pretesa erariale in relazione al mancato versamento - né nei termini di adempimento previsti dalla legge, né successivamente - delle ritenute d'acconto trattenute dagli stipendi dei giocatori, così come determinate sulla base delle dichiarazioni fiscali provenienti dalla stessa società istante; somme poi dovute anche ai fini del procedimento coattivo di riscossione, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello unico/2004 presentata per il periodo d'imposta 2003-2004 effettuato ai sensi dell'art 36 bis, d.P.R. n. 600/1973 e/o art. 54 bis d.P.R. n. 633/1972;
 - c) l'istanza di transazione, ex lege 178/2002, del 30.11.2004, così come integrata in data 16.3.2005, 6.4.2005, e 27.4.2005, e le connesse comunicazioni e richieste, compresa quella del 18.4.2005 di rinuncia al termine per il pagamento di sanzione ridotta in funzione anticipatoria di iscrizione al ruolo di voci di debito, contengono e/o implicano il riconoscimento di debiti scaduti;

2

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- d) ai sensi della l. n. 178/2002 e della relativa circolare, l'atto di sospensione emanato dall'assessore preposto all'amministrazione finanziaria regionale il 16.06.2005 non può che riguardare semplicemente la procedura di riscossione del credito, con efficacia meramente interinale e limitata nel tempo (31.10.2005); analoga conclusione vale per le successive pronunce emesse in sede cautelare dalla Commissione tributaria in relazione alla cartella del 17.06.2005;
- e) che l'atto di transazione, comunque sottoposto a condizioni risolutive plurime tra cui il consenso dei creditori privilegiati, nonché al successivo conseguimento di pareri consultivi favorevoli che la normativa configura invece come preventivi e al cui ricorrere, nel caso di specie, risulta subordinata «la sottoscrizione di apposito atto», si è concluso soltanto in data 13.07.2005 e che il primo atto di parziale pagamento è avvenuto soltanto in data 14.07.2005: dunque, successivamente anche al termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005; a tale ultima conclusione dell'organo tecnico federale, il Collegio arbitrale ritiene di non poter sovrapporre una propria autonoma valutazione che determinerebbe un'inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali.
- che gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- rigetta l'istanza arbitrale della società Messina Peloro S.r.l.
- pone integralmente a carico della società Messina Peloro S.r.l. gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, e compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di difesa;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, del Regolamento particolare, su accordo delle parti sottoscritto nel verbale di udienza, il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo.

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano

